CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 22 aprile 2004, n. 2312

Conferma T.A.R. Marche, 8 novembre 2002, n. 1379.

Solo l'atto formale scritto di reciproco collegamento tra una lista di candidati collegata a un raggruppamento rimasto escluso dal ballottaggio e un candidato sindaco a questo ammesso produce effetti giuridici ai fini dell'attribuzione dei seggi. Non producono alcun effetto, infatti, eventuali dichiarazioni rese alla stampa da parte di tale lista in assenza di un atto formale.

Omissis.
La questione dedotta in giudizio si risolve nel quesito se, in sede di attribuzione dei seggi di consigliere comunale, possa avere rilevanza giuridica, senza un formale atto di collegamento, la dichiarazione di voto in favore di uno dei candidati alla carica di sindaco espressa, nel turno elettorale di ballottaggio, da parte di esponenti di liste allo stesso candidato non apparentate nel primo turno.
Essa non può che avere soluzione negativa, alla stregua dell'art. 72, commi secondo e settimo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che, riguardo al collegamento tra liste, così dispone: "Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate." (comma 2); "Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate" (comma 7).
È agevole rilevare che la norma impone, in entrambi i due possibili turni elettorali, una reciproca manifestazione di volontà nel senso del collegamento, tra il candidato alla carica di sindaco e i delegati delle liste interessate.
Si tratta di manifestazioni di volontà che, per avere valore ed efficacia giuridica, devono sostanziarsi in atti formali da produrre entro il termine prestabilito a pena di decadenza.
In realtà, la legge, mentre con riguardo al primo turno prescrive che la dichiarazione di collegamento sia fatta "all'atto della presentazione della candidatura", nessuna specifica disciplina detta per il caso di ballottaggio. Tuttavia, poiché in entrambe le ipotesi l'apparentamento tra il candidato sindaco e le liste che lo sostengono dovrà poi risultare dalla scheda per l'espressione del voto e, soprattutto, rileva ai fini dell'attribuzione del cosiddetto premio di maggioranza in sede di assegnazione dei seggi secondo le modalità di cui agli artt. 71 e 73 del citato D.Lgs. n. 267del 2000, le "convergenti" dichiarazioni del candidato e dei delegati delle liste interessate, che detto collegamento manifestano, non possono che assumere la forma scritta e, quindi, concretarsi in uno o più atti scritti da presentarsi, come per la dichiarazione di candidatura, alla segreteria del Comune per gli ulteriori adempimenti.
Non può essere condivisa, pertanto, la tesi propugnata dall'appellante, secondo la quale, in sede di assegnazione dei seggi di consigliere comunale a seguito di ballottaggio, pur in mancanza di un formale atto di collegamento, debba tenersi conto anche della volontà di sostenere la candidatura del sindaco risultato eletto altrimenti manifestata.
Per le considerazioni che precedono, l'appello va respinto siccome infondato.
Omissis.